

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 10 luglio 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- **Autogrill Italia S.p.A.** con sede legale in Novara, via Greppi 2, in persona dei sig.ri Antonio Davanteri, Alessandro Premoli e Giuseppe D'Ottavio (in seguito anche solo la "Società");
- le Segreterie Nazionali di **Filcams CGIL**, **Fisascat CISL** e **Uiltucs** in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

PREMESSO CHE

- a) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, Autogrill Italia S.p.A. ha registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato sui propri punti vendita in tutti i canali (autostrade e tangenziali, stazioni, aeroporti, centri urbani, fiere, centri commerciali e outlet);
- b) le parti hanno concluso un accordo in data 18 marzo 2020 per l'attivazione del FIS ex art. 19 del DL Cura Italia 18/2020 e successivamente un accordo in data 25 maggio 2020 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 68 del DL Rilancio 34/2020, utilizzando complessivamente 18 settimane di FIS;
- c) la situazione ad oggi, risente ancora in maniera grave delle misure restrittive, della mancata riattivazione di differenti manifestazioni e attività, nonché delle modalità di erogazione e di fruizione dei servizi;
- d) in particolare, ad oggi è ancora in essere la chiusura di differenti punti di vendita siti nelle fiere, in molti aeroporti e centri commerciali, nonché in alcune stazioni ferroviarie. Attività, la cui riapertura, sussistenti e garantite le necessarie condizioni, innanzitutto, in termini di salute e sicurezza, le OO.SS. ritengono prioritaria;
- e) la Società, inoltre, dichiara che per quanto concerne, differenti punti vendita autostradali/tangenziali, nonché collocati all'interno di stazioni ferroviarie e aeroporti, città, centri commerciali e outlet, gli stessi, anche se aperti, lo sono solo parzialmente e/o comunque operano in modo significativamente ridotto, stante il permanere della diminuzione della clientela, con una contrazione del fatturato che si attesta dal 30% al 90% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- f) ad oggi non è possibile prevedere, pur con la riattivazione degli spostamenti e permanendo i provvedimenti restrittivi a svariate manifestazioni e attività, gli effetti di medio-lungo termine sul business aziendale;
- g) per i punti vendita aperti al pubblico l'azienda e le OO.SS., così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020, e dai/dalle recenti Dpcm e Circolari del Ministero della Salute in materia, hanno istituito un Comitato Aziendale di livello Nazionale, che rimarrà attivo per tutta la durata dell'emergenza;
- h) Autogrill Italia S.p.A. opera nel settore della Ristorazione Commerciale, applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo stipulato l'8 febbraio 2018 (in seguito anche solo il "CCNL"), e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione del fondo di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/15, e ha utilizzato le 18 settimane per la causale specifica "emergenza Covid19" così come introdotta dall'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020 e modificato dall'art. 68 Decreto Legge Rilancio n. 34/2020;
- i) in data 3 luglio 2020, la Società ha effettuato la comunicazione preventiva alle OO.SS., ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 148 del 14 settembre 2015, circa la volontà di ricorrere al

FIS ordinario per situazioni temporanee di mercato/crisi di mercato di cui all'art. 3 del Decreto Ministero del Lavoro N. 95442 del 15 aprile 2016, che integra quanto già previsto all'art. 11 del Dlgs. 148/2015 e le OO.SS. hanno richiesto di effettuare l'esame congiunto;

- l) le Parti si sono, quindi, incontrate in data odierna per esperire l'esame congiunto per l'utilizzo dell'istituto di cui al punto che precede, condividendo la necessità di fare ricorso all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (in seguito anche solo "FIS"), pur prevedendo un intervento dello stesso flessibile e differenziato per ogni punto vendita interessato dislocato sul territorio nazionale e per la sede di Rozzano, tenuto conto degli orari di apertura al pubblico e delle effettive necessità di servizio alla clientela, della salute e sicurezza dei dipendenti;
- m) in considerazione dell'istituto al quale si conviene di fare ricorso e per sua stessa natura, per tutta la durata dell'ammortizzatore, le OO.SS. chiedono un confronto sindacale costante e programmato a livello territoriale tra la società e le OO.SS./RSA/RSU ai fini della gestione operativa del presente accordo per singolo punto di vendita;
- n) l'assegno ordinario così come previsto dal Dlgs. 148/2015 viene richiesto per un periodo di 13 settimane, dal 29 giugno 2020 ovvero da data successiva e comunque non prima del termine delle 18 settimane di cui al punto b) delle premesse;
- o) in caso di emanazione da parte del Governo di ulteriori ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19, gli stessi saranno utilizzati in via prioritaria rispetto al FIS di cui al presente accordo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:

1. La riduzione dell'orario di lavoro riguarderà tutti i lavoratori in forza, a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di apprendistato presso i locali di cui all'allegato elenco nonché i n. 227 dipendenti della sede di Rozzano. I lavoratori beneficiari saranno quelli di cui all'art. 1 del Dlgs 14 settembre 2015 n. 148.
2. La Società presenterà istanza telematica alla struttura competente per la concessione dell'assegno ordinario con riferimento alle 13 settimane, ferma restando la possibilità di eventuale proroga ai sensi del Dlgs 148 del 14 settembre 2015.
3. La Società, in luogo di quanto previsto dal presente accordo, presenterà prioritariamente richiesta di ammortizzatore sociale in caso di specifici ulteriori provvedimenti da parte del Governo per l'Emergenza COVID-19, facendo salvi, anche i periodi eventualmente retroattivi, e comunque finché le condizioni di contrazione delle attività e del fatturato dovessero permanere. Le parti concordano, sin da adesso, di incontrarsi in caso di sussistenza delle condizioni di cui al presente punto.
4. Il ricorso al FIS avverrà (per i punti di vendita di cui al prospetto allegato): (i) a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro nei locali totalmente chiusi al pubblico; (ii) a rotazione per i locali con orario di apertura al pubblico ridotto e/o comunque impattati dal consistente calo di fatturato come indicato in premessa. In questo secondo caso, resta inteso che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni punto di vendita, in base alla fungibilità delle mansioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, e di una equa distribuzione della sospensione, diretta ed indiretta, e delle pari opportunità, tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla luce dell'esito dei confronti di cui al punto m).
5. La Società, per il periodo di cui al precedente punto 2, anticiperà il pagamento delle prestazioni alle normali scadenze di paga, con successivo rimborso da parte dell'INPS e/o conguaglio effettuato dalla Società.

6. Tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti indiretti e differiti saranno regolati dalla normativa vigente.
7. Si conviene, altresì, di gestire e monitorare ogni situazione, attraverso incontri sindacali periodici programmati congiuntamente a partire dalla data del presente accordo e ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con particolare riferimento al livello territoriale e/o di unità produttiva, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, della misura e delle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria per singolo punto di vendita oggetto del presente accordo, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
8. Le parti convengono che, nell'ambito di tali confronti, sia da ricomprendersi la gestione organizzativa delle eventuali riaperture e/o variazioni di cui al punto d) delle premesse, delle quali la Società fornirà tempestivo aggiornamento alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e le RSA/RSU interessate.
9. Le Parti concordano, inoltre, che in caso di riapertura anche parziale di uno o più punti di vendita che risultano chiusi, oppure non si renda più necessario il ricorso al FIS, anticipatamente alla scadenza prevista dal presente accordo, in una o più delle unità produttive indicate nell'elenco allegato, l'Azienda informerà tempestivamente le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e le RSA/RSU interessate.
10. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS stabilito, le Parti si incontreranno nuovamente per esaminare la situazione. In ogni caso le Parti si incontreranno a livello nazionale prima del termine del ricorso di tale durata, al fine di verificare la situazione economica e occupazionale dell'Azienda.
11. Le parti si danno atto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 148/2015, di avere compiutamente esperito la procedura di consultazione e l'esame congiunto, con la partecipazione delle strutture territoriali.

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Autogrill Italia S.p.A.



Filcams Cgil Nazionale



Fisecat Cisl Nazionale



Uiltucs Nazionale

